

I TIROCINI: LA NUOVA LEGGE N. 1 /2019

COS'E' IL TIROCINIO:

E' uno degli strumenti che la Regione ER ha individuato per supportare l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali.

Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che consente di **acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.**

PER CHI CERCA LAVORO:

- *un'opportunità per agevolare le scelte professionali e arricchire il proprio curriculum;*
- *un'occasione per realizzare una esperienza in azienda che accresce il bagaglio di conoscenze e competenze e che crea utili contatti con il mondo del lavoro*
- *per i tirocinanti in condizioni di svantaggio o con disabilità certificate può avere ulteriori finalità di inclusione sociale e di cittadinanza attiva.*

PER LE IMPRESE:

- *uno strumento che facilita l'inserimento di personale.*

Il 4 marzo 2019 l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge, L.R. 01/2019, che regolamenta i tirocini.

La nuova normativa è in vigore dal 1 luglio 2019.

COSA E' CAMBIATO? PRINCIPALI NOVITÀ

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

La legge prevede un sistema di **autorizzazione preventiva** all'avvio del tirocinio tramite i sistemi informativi regionali.

I tirocini potranno avviarsi solo a seguito del superamento dei controlli iniziali di conformità e congruenza del progetto, convenzione e comunicazione obbligatoria e precedenti tirocini effettuati dal candidato.

Possibilità di seguire **DUE** modalità differenti di controllo:

- **Istruttoria immediata** (con rinuncia al diritto di modifica e partenza tirocinio non prima del 5°gg. dalle comunicazioni)
- **Istruttoria differita** (con inizio istruttoria dopo 10 gg. e partenza tirocinio non prima del 15°gg. dalle comunicazioni)

Dopo questo controllo di primo livello fatto su tutti i tirocini, **è previsto un controllo a campione**, riguardante le condizioni dichiarate dai soggetti in progetto e convenzione.




N. 2810 - UNI EN ISO 9001:2015

NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA – Soc. Consortile a r.l.

Via Don G. Bedetti, 26 - 40129 Bologna - Tel. 051 6380360 • Fax 051 327780

C.F. – P. IVA 04051790378 Cap. Soc. Euro 98.121,00 – Iscriz. Reg. Imprese 04051790378 – R.E.A. di Bologna n° 335217

Sito: www.cescot.emilia-romagna.it e-mail: info@cescot.emilia-romagna.it



IMPIANTO SANZIONATORIO

Si ribadiscono le indicazioni descritte nella **Circolare 08/2018 dell'Ispettorato del Lavoro** che connota le linee guida per il personale ispettivo. Si punta molto l'attenzione "sulla valutazione complessiva delle modalità di svolgimento del tirocinio in modo da poter ritenere l'attività del tirocinante **effettivamente funzionale all'apprendimento** e non solo all'esercizio di una mera prestazione lavorativa". Nel qual caso la verifica ispettiva andrà a **riqualificare** il tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

Modifica fondamentale rispetto alla Legge precedente è **l'impianto sanzionatorio** strutturato a partire dagli ambiti di responsabilità del soggetto promotore (ente di formazione/agenzia per il lavoro) e soggetto ospitante (azienda), che si può riassumere come segue:


Per l'azienda ospitante:

3 anni di interdizione dall'attivare ulteriori tirocini, in caso di:

- avvio del tirocinio senza autorizzazione;
- mancata assicurazione del tirocinante;
- riqualificazione del tirocinio da parte degli Organi di Vigilanza;
- attivazione del tirocinio con promotore non legittimo;
- **tirocinio con persona che abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante nei 2 anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale (unica eccezione avere svolto prestazioni di lavoro accessorio per non più di 30 gg, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti);**
- attivazione del tirocinio con persone che non abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

12 mesi di interdizione dall'attivare ulteriori tirocini, in caso di:

- mancata individuazione del tutor e violazione del numero dei tirocinanti che può seguire;
- violazione dei limiti di durata massima e minima;
- non regolarità con la normativa sulla salute e sicurezza Dlgs 81/2008 e con la normativa relativa alle "categorie Protette al Lavoro" di cui alla L. n.68/1999;
- fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria per attività equivalenti a quelli del tirocinio nella medesima unità operativa;
- esser sottoposti a procedure concorsuali;
- aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- mancato rispetto delle quote di contingentamento;



- mancata coerenza del tirocinio con gli obiettivi previsti nel progetto formativo;
- il tirocinante è stato adibito a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- il tirocinante **ha sostituito** personale in **malattia, maternità, ferie o sciopero**;
- il tirocinante **ha operato in sostituzione** di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività;
- attivazione di più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
- non è stato garantito al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza, ai fini della sua certificabilità;
- non è stato garantito al tirocinante una formazione idonea relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9/4/08 n. 81;
- non è stata corrisposta l'indennità di partecipazione rispettando le modalità previste.

Alcune di queste violazioni producono immediata interruzione del tirocinio e comportano la corresponsione al tirocinante delle indennità non percepite.

E' possibile sanare alcune violazioni con una riduzione dell'interdizione da 12 a 4 mesi.

L'interdizione viene **raddoppiata** nei casi di seconda violazione.

L'interdizione è **perenne** dopo la terza violazione.

Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione (promozione e formalizzazione).

Il tirocinante ha diritto a tenere quanto percepito come indennità di partecipazione.

REQUISITI TIROCINANTI

I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano **assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione** (cioè per i minorenni con età minima di 16 anni e che abbiano conseguito una qualifica professionale oppure maggiorenni).

Non è più vincolante per il candidato l'essere in uno stato occupazionale di "disoccupato/inoccupato" per attivare un tirocinio formativo.

Non possono essere attivati tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

TIPOLOGIA DI TIROCINIO

Nella nuova Legge è **superata la distinzione** tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (non esistono più le tipologie A, B, C).



DURATA

La **durata massima** del tirocinio è di **6 mesi**.

Resta il limite massimo di durata di 12 mesi per i tirocini rivolti a persone in condizioni di svantaggio, che potrà salire fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità

La **durata minima**: non inferiore ai **2 mesi**. Se l'attività è stagionale: non inferiore ad **1 mese**.

E' prevista la **sospensione** del tirocinio (esempio chiusura aziendale per ferie estive/invernali), che non concorre al computo della durata complessiva. Deve esser di almeno 15 gg. e già prevista nel progetto alla partenza del tirocinio.

INDENNITA' DI TIROCINIO

Confermata l'indennità minima per il tirocinante che, in Emilia Romagna, è di **almeno 450€ mensili**. L'obbligo di erogazione rimane in capo al soggetto ospitante.

Il calcolo dell'indennità mensile è sulla base delle presenze: **l'intero importo è erogato a fronte del 70% delle presenze mensili previste nel progetto**.

Per i percettori di ammortizzatori sociali:

- **Lavoratori sospesi**: l'erogazione dell'indennità in presenza di ammortizzatori è possibile solo fino al raggiungimento dell'importo minimo di indennità;
- **Disoccupati**: è possibile cumulare NASPI e indennità.

NUMERO DI TIROCINANTI OSPITATI PER AZIENDA

Cambiato il calcolo delle quote di contingentamento, prima calcolate solo sugli assunti a **Tempo Indeterminato** ora anche su quelli a **Tempo Determinato**, purché la data di avvio sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore dalla data di fine tirocinio.

Il riferimento per il conteggio è la singola unità produttiva.

Esclusi sempre dal computo gli **apprendisti** e i tirocini curriculari.

Più precisamente si avrà:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato alle condizioni sopra specificate:
1 tirocinante
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato alle condizioni sopra specificate:
2 tirocinanti
- da 21 a più dipendenti a tempo indeterminato, o determinato alle condizioni specificate: un numero equivalente al **10% dei dipendenti**, con arrotondamento all'unità superiore.



PREMIALITA'


Si può ospitare un **ulteriore tirocinio per ogni** proprio tirocinante **assunto nei 24 mesi precedenti** con un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (può essere anche a tempo parziale se la riduzione non eccede il 50% di quanto stabilito a tempo pieno dal ccnl applicato) **fino ad un massimo di 4.**

I tirocini che rientrano nella premialità non si computano ai fini della quota di contingentamento.

NUMERO TIROCINI PER TUTOR

IL TUTOR AZIENDALE può accompagnare fino ad un **massimo di 3 tirocinanti** contemporaneamente.

IL TUTOR DIDATTICO può accompagnare fino ad un **massimo di 40 tirocinanti** contemporaneamente, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.




COSA DEVE FARE L'AZIENDA PER ATTIVARE UN TIROCINIO?

- Prendere visione della seguente informativa;
- Compilare e **sottoscrivere** il Modulo richiesta attivazione tirocinio;
- **Sottoscrivere**, insieme al soggetto promotore, una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini);
- **Sottoscrivere**, insieme al soggetto promotore e al tirocinante, il progetto formativo;
- **Nominare** un responsabile del tirocinio incaricato di seguire, insieme al tutor dell'ente promotore, gli aspetti didattici e organizzativi del tirocinio;
- **Garantire** al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e capacità necessarie ad acquisire almeno un'unità di competenza della qualifica ai fini della sua certificabilità. Non **utilizzare** il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.
- Non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante
- Essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
- Garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Dlgs 81/2008.
- Non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti.

A titolo di esempio sono parificati al licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- *il licenziamento per superamento del periodo di comporta;*
- *il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;*
- *la risoluzione del rapporto di apprendistato, per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo; il licenziamento per fine appalto;*
- *il licenziamento di lavoratori somministrati.*

- Non fruire di CIG straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali.
- Non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali.
- **In caso di attivazione in Garanzia Giovani** l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante, non possono essere legati al giovane da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado.
- **essere consapevole** che le informazioni contenute nel Progetto formativo e prima nel Modulo richiesta attivazione tirocinio, **sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle responsabilità penali** a cui si può andare incontro in caso di **dichiarazioni mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.**



IL SOGGETTO PROMOTORE

I tirocini devono essere promossi da soggetti terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro, che **garantiscono la regolarità e la qualità dell'iniziativa.**

Nuovo Cescot E.R., in quanto ente di formazione **accreditato** dalla **Regione Emilia Romagna** è un **SOGGETTO PROMOTORE.**

L'OFFERTA DI NUOVO CESCOT E.R.

Per la gestione dei tirocini il servizio offerto da Nuovo Cescot ER include:

- La **redazione** del progetto formativo personalizzato per il tirocinante e per l'azienda.
- La **disponibilità di un tutor didattico** e organizzativo dell'attività e di supporto all'azienda nell'individuazione del Responsabile di tirocinio sul luogo di lavoro.
- La **gestione** di tutte le pratiche e le comunicazioni agli uffici competenti che l'attivazione e la gestione del tirocinio prevede.
- Il **monitoraggio** della formazione in contesto aziendale.
- La garanzia di una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del **DLgs 81/2008** (laddove l'obbligo non sia già assolto).
- La realizzazione delle verifiche per la **formalizzazione delle capacità e delle conoscenze.**
- Il rilascio, al termine del periodo di tirocinio, dell'attestazione prevista (**Scheda Capacità e Conoscenze** di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013), a condizione che il tirocinante abbia partecipato ad almeno 45 gg. effettivi di attività.